Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di gabinetto
segreteria.capogabinetto@meg.gov.it
Ufficio coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
c.a. dott. Stefano Mangogna
stefano.mangogna@mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Ufficio di Gabinetto
Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea
nucleoue@minambiente.it
- Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it
- Direzione generale per l'economia circolare
ECI@pec.minambiente.it

Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive
c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri
Giuseppe Vadalà
segreteria.bonifiche@governo.it
g.vadala@forestale.carabinieri.it

e p.c. **Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea**
rpue.giur@esteri.it

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
D.G.U.E. Ufficio IV
dgue-04@esteri.it

Oggetto: Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della decima penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea, SG – Greffe (2020) D/5578 dell'11 giugno 2020, con allegata lettera della Direzione generale ambiente Ares (2020) 3013266 del 10 giugno 2020, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il decimo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, relativo al periodo 3 giugno 2019 – 2 dicembre 2019.

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione sono giungi alla conclusione che **n. 5 discariche** sono state messe in regola e, di conseguenza, la **decima penalità semestrale** è stata quantificata in **8.600.000 euro.**

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, **entro 45 giorni** di calendario **a decorrere dall'11 giugno 2020** (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora, oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete, riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopra citata lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono, altresì, di ricevere informazioni chiare in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito e, in quest'ultimo caso, riguardo alle scelte adottate per evitare il degrado del sito.

Infine, la Commissione europea ha segnalato la possibilità di fornire elementi che dimostrino chiaramente che, durante l'undicesimo semestre, l'Italia non ha potuto compiere progressi verso l'esecuzione della sentenza per impellenti ragioni direttamente correlate all'epidemia COVID-19. Tali elementi potrebbero giustificare una riduzione (totale o parziale) della penalità per il periodo strettamente interessato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Coordinatore
Prof. Massimo Condinanzi

All. 1

Firmato digitalmente da
CONDINANZI MASSIMO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

cvs

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per gli affari europei.
Struttura di missione per le procedure di infrazione
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208
Email: struttura@politicheeuropee.it

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 11.6.2020
SG-Greffe(2020) D/5578

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES
11 -06- 2020
ARRIVO 482

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

SM_INFRAZIONI-0000658-A-15/06/202

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalitàa seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13–Decimo semestre successivo alla sentenza.

Per la Segretaria generale

Robert ANDRECS

All. : **Ares(2020)3013266 – 10.06.2020**

IT

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ref. Ares(2020)3013266 - 10/06/2020

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Direttore Generale

Bruxelles,
ENV.E2/CA/am/Ares(2020)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Decimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo l, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. I a Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 9
B - 1040 Bruxelles

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera dell'19 novembre 2019[1] la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2018 al 2/6/2019) era pari a EUR 9 600 000, dovuti per le 45 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 5 delle suddette 45 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 5 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2019 al 2 dicembre 2019) ammonta a EUR 8 600 000.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di otto milioni seicentomila euro (**EUR 8 600 000**) a titolo di penalità corrispondente al decimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2019 al 2 dicembre 2019). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza nella causa C-196/13, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora calcolati al tasso di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

[1] SG-Greffe (2019) D/16790

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero *ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1.* Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Desidero inoltre portare alla Sua attenzione la possibilità di fornire elementi che dimostrino chiaramente che durante l'undicesimo semestre l'Italia non ha potuto compiere progressi verso l'esecuzione della sentenza per impellenti ragioni, direttamente correlate all'epidemia COVID-19. Tali elementi dovrebbero includere, come minimo, le ragioni specifiche per cui non è stato possibile intraprendere le azioni necessarie a procedere all'esecuzione della sentenza a differenza di altre azioni urgenti e necessarie, i periodi precisi in cui non è stato possibile intraprendere dette azioni, ed i relativi atti legislativi nazionali che hanno limitato le azioni necessarie a progredire verso l'esecuzione della sentenza. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione valuterà, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 101, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento Finanziario, se la richiesta di rinunciare (parzialmente o interamente) al recupero del pagamento è giustificata, e calcolerà l'importo della prossima penalità. Il Suo governo sarà informato dai servizi della Commissione in merito all'ammontare della penalità da versare e alla scadenza per il pagamento.

Infine, vorrei pregare il Suo Governo di informare al più presto la Commissione in merito ai progressi compiuti durante l'undicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza, in modo da poterne tener conto ai fini della liquidazione della penalità relativa a detto semestre.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(e-signed)

Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

per il decimo semestre (3/6/2019-2/12/2019) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.
2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del decimo semestre successivo alla sentenza (3/6/2019-2/12/2019).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Firmato elettronicamente il 10.06.2020 13.02 (UTC+02) in conformità all'articolo 4.2 (Validità dei documenti elettronici) della decisione 2004/563 della Commissione

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre (3/6/2019-2/12/2019) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[1]) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[2]) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[3]), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

---

[1] Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

[2] Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

[3] Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre (dal 3 giugno 2019 al 2 dicembre 2019) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0002029, pervenuta a questi servizi il 2/12/2019;

  nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0004666, pervenuta a questi servizi il 5/3/2020, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inoltrata da questi servizi il 13/2/2020.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 5 discariche, sulle 45 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate;

- informazioni supplementari sulla discarica di Castel di Sangro -Pera Papera (Abruzzo).

2. <u>Le 5 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate</u>

In merito alle 5 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la **<u>discarica di Acquaro-Carrà (Calabria),</u>** le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quarta penalità semestrale (3 giugno 2016-2 dicembre 2016) - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. In risposta ad una

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi in merito ai rifiuti presenti nel sito, le Autorità italiane dichiaravano che il sito era una discarica autorizzata, chiusa con un capping e coperta da uno strato di terreno argilloso. Tuttavia, dopo la chiusura della discarica sulla superficie del sito erano stati depositati rifiuti chele Autorità italiane dichiaravano aver messo provvisoriamente in sicurezza e di cui era prevista la rimozione. Tuttavia, poiché non veniva fornito alcun cronoprogramma per quanto riguardava la rimozione dei rifiuti, i servizi della Commissione avevano concluso che il requisito relativo al contenimento e all'isolamento dei rifiuti lasciati nel sito non fosse soddisfatto e che pertanto la discarica non potesse essere considerata come messa a norma. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-Greffe (2017) D/6030 avevano concluso che la penalità era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano specificate le misure attuate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area[4].

La documentazione presentata ai fini della presente nota (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 152 del 2/12/2020 e i relativi allegati) attesta che le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti in superficie e di avvio a recupero/smaltimento in uno o più impianti autorizzati sono state completate il 30 novembre 2019. Tale affermazione è comprovata dai formulari di identificazione e trasporto dei rifiuti

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Aria–Sellia (Calabria),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 153 del 2/12/2019 e i relativi allegati) conferma nuovamente quanto già indicato nella documentazione inviata nel maggio 2019, ai fini dello stralcio di questa discarica dalla nona penalità di pagamento, cioè che i valori di arsenico superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione erano dovuti alla presenza nell'area di rocce contenenti elevate percentuali di arsenico. Inoltre, le Autorità italiane hanno confermato che le operazioni di rimozione dei rifiuti che risultavano ancora in corso nel maggio 2019 erano state ultimate dopo che il Commissario straordinario aveva comunicato la necessità di completare i lavori entro la fine del mese di novembre al fine di non fare rientrare questa discarica nel calcolo della decima penalità di cui qui si tratta. Infatti, nel contesto della nona nota di pagamento i servizi della Commissione non avevano considerato la discarica come messa a norma in quanto mancava la prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento entro il periodo di sei mesi scaduto il 2 giugno 2019, termine utile per inviare i documenti rilevanti ai fini della precedente nota di pagamento Poiché in quel momento mancava uno dei

[4] SG-Greffe (2017) D/6030

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

requisiti che essenziali affinché una discarica possa essere considerata conforme nel periodo a cui la valutazione si riferisce, la Commissione aveva respinto tale discarica.

Le informazioni da ultimo inviate dalle Autorità italiane attestano che le operazioni di rimozione dei rifiuti sono state completate e che, a parte i valori elevati di arsenico considerati valori di fondo naturali , i valori rilevati sul sito non superano le concentrazioni soglia di contaminazione.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la **discarica di S. Elena in Robegano-Salzano (Veneto),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 150 del 2/12/2019 e i relativi allegati) attesta che il sito è stato usato per alcuni anni (1979-1985) come discarica autorizzata di rifiuti industriali, più specificatamente fanghi industriali, e di rifiuti solidi urbani. Nel 2000 esso è stato inserito nel "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate". Nel 2004 è stato approvato un piano di caratterizzazione del sito, sulla base del quale sono state eseguite alcune indagini ambientali, finalizzate ad analizzare il percolato, i rifiuti, le acque superficiali e sotterranee e i terreni. I risultati di tali analisi hanno evidenziato tracce di contaminazione nel terreno e una contaminazione diffusa nelle acque sotterranee da arsenico, ferro e manganese non riconducibile alla presenza dei rifiuti. Nel 2009 sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza su una parte del sito (nord-est), consistenti nell'isolamento della base, nel posizionamento di un diaframma bentonitico in corrispondenza del perimetro dell'area e in un capping superficiale. Infine, nel 2017 è stato messo a punto un progetto di messa in sicurezza riguardante la porzione nord-ovest, in cui erano stoccati i rifiuti industriali, consistente nel posizionamento di un diaframma e di un capping. Alla documentazione viene allegato un certificato di collaudo delle opere realizzate e una relazione finale dell'ARPA Veneto che attesta che gli interventi effettuati sono idonei a isolare i rifiuti in maniera permanente e definitiva.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Aurora-Cepagatti (Abruzzo),** le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quinta penalità semestrale (3 dicembre 2016-2 giugno 2017) - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

l'ARTA Abruzzo aveva rilevato la presenza di rifiuti sulla superficie della discarica, unitamente a residui di metallo e buste di plastica, probabilmente bruciate, con tracce di percolato e aveva concluso che fosse necessario mettere in sicurezza l'area. Inoltre, a parte la presenza di rifiuti sulla superficie e interrati, l'ARTA aveva rilevato nel suo rapporto valori di manganese e di nitrati superiori alle soglie fissate dalla legislazione italiana, che facevano sospettare una situazione di potenziale contaminazione e confermavano la necessità di mettere in sicurezza l'area. Ciò appariva in contrasto con la conclusione che il sito non era contaminato e, di conseguenza, i servizi della Commissione avevano respinto la richiesta di stralcio di questa discarica [5].

Le Autorità italiane hanno ripresentato la discarica di Aurora-Cepagatti ai fini del calcolo della nona penalità semestrale (3/12/2019-2/6/2019), confermando che l'analisi di rischio aveva escluso la necessità di interventi di bonifica e comunicando contestualmente che sul sito erano stati eseguiti lavori per realizzare il fito-capping della discarica. Tali interventi avrebbero dovuto garantire l'isolamento dei rifiuti sottostanti. Tuttavia, nella documentazione inviata le Autorità italiane dichiaravano che tale isolamento sarebbe stato oggetto di specifico accertamento da parte degli organi di controllo. Inoltre, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi, concernente il controllo sull'effettivo isolamento dei rifiuti attraverso il fito-capping, le Autorità italiane comunicavano di aver eseguito analisi i cui risultati non erano ancora disponibili. Di conseguenza, al momento della valutazione, i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento. Poiché non risultava soddisfatto uno dei requisiti necessari affinché una discarica potesse essere dichiarataconforme nel periodo di riferimento, i servizi della Commissione non avevano considerato la discarica in esame come messa in conformità.

La documentazione d'appoggio inviata dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 (Relazione tecnica del Comune di Cepagatti, certificato di conclusione dei lavori del Comune di Cepagatti e risultati delle analisi effettuate dalla ditta responsabile dei lavori su campioni di terreno) attesta la conclusione dei lavori di fito-capping e i risultati positivi di questi interventi, confermati da valori costantemente al di sotto dei limiti fissati nella normativa italiana per i contaminanti rilevati.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Castel di Sangro-Pera Papera (Abruzzo),** le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quarta penalità semestrale (3 giugno 2016-2 dicembre 2016) una documentazione volta a attestare che

[5] SG-Greffe (2017)D/13722 del 4/9/2017.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

la contaminazione rilevata nel sito non superava i limiti consentiti dalla legislazione italiana. Tuttavia, dalla stessa documentazione risultava che era stata formulata la raccomandazione di eseguire una messa in sicurezza, con capping e sistema di raccolta dell'acqua piovana. Di conseguenza, la Commissione aveva concluso che non si potesse escludere il rischio di contaminazione a causa dei rifiuti e che pertanto il requisito sub iii) non fosse soddisfatto.

In seguito, le Autorità italiane hanno nuovamente presentato la discarica in esame ai fini del calcolo della nona penalità semestrale (3 dicembre 2018-2 giugno 2019). In tale contesto, veniva fornito un quadro più preciso circa la natura della contaminazione e la sua estensione. Più specificatamente, nelle acque sotterranee risultava una concentrazione di manganese superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione. Le Autorità italiane hanno comunicato che tali valori potevano spiegarsi con la natura dei suoli e delle rocce e che data la tossicità pressoché nulla di tale metallo e l'andamento altalenante dei valori, il sito non era da considerarsi contaminato. Tuttavia, al di là del manganese, risultavano in eccesso anche talune sostanze inorganiche quali solfati, nitriti e cloruri, sicuramente associati alla dispersione di percolato. Inoltre, nel sottosuolo veniva rilevata una contaminazione da idrocarburi pesanti, mentre nel suolo superficiale risultava la presenza di diossine e furani, attribuita a frequenti incendi avvenuti nel sito. Alla luce di questi elementi e del fatto che i lavori di riabilitazione risultavano essere tuttora in corso, i servizi della Commissione non avevano considerato la discarica come messa in conformità.

Dalle ultime comunicazioni ricevute (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 151 del 2/12/2019 e i relativi allegati) e, in particolare, dalla risposta recante la data del 5 marzo 2020 alla richiesta di chiarimenti inoltrata da questi servizi il 13 febbraio 2020, la situazione di tale discarica risulta definita, nel senso che i lavori di messa in sicurezza, già menzionati nelle comunicazioni relative al quarto e al nono semestre e dichiarati iniziati in data 3 ottobre 2019, risultano conclusi in data 27 febbraio 2020. Il sito risulta ricoperto da uno strato di terreno argilloso che costituisce la copertura della discarica. Il completamento dei lavori è confermato dall'invio di un certificato di ultimazione dei lavori. Dalla descrizione che ne viene fornita si tratta di lavori che vanno a completare quanto eseguito in precedenza in funzione del progetto di utilizzare l'area a scopi sportivi e ricreativi, come area di tiro con l'arco.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2019 al 2 dicembre 2019)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi[6]) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

[6] Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000)=21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19/10/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 –EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/5909, inviata alle Autorità italiane l'11/4/2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M.

nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 11 600 000 – EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2019) D/16790, inviata alle Autorità italiane il 19/11/2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 3 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 10 200 000 – EUR 600 000)=EUR 9 600 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 5 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (45–5) = 40 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 40 discariche.

Per quanto riguarda le 5 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 5 discariche:

1) Carrà-Acquaro (Calabria); 2) Aria-Sellia (Calabria); 3) Santa Elena in Robegano-Salzano (Veneto); 4) Aurora-Cepagatti (Abruzzo); 5) Castel di Sangro-Pera Papera (Abruzzo)

Pertanto, **dall'importo di EUR 9 600 000** (la penalità pagata per il nono semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il decimo semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 5 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 1 000 000**.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che **il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza** del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2019 al 2 dicembre 2019) **ammonta a (EUR 9 600 000–EUR 1 000 000) = EUR 8 600 000**.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del nono semestre successivo alla sentenza (3/12/2018-2/6/2019)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Vasto	Vallone Maltempo	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Amantea	Grassullo	
2.	Belmonte Calabro	Manche	
3.	Colosimi	Colle Fratantonio	
4.	Longobardi	Tremoli Tosto	
5.	Mormanno	Ombrele	
6.	Sangineto	Timpa di Civita	
7.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
8.	Badolato	S. Marini	
9.	Magisano	Finoieri	
10.	Martirano	Ponte del Soldato	
11.	Petronà	Pantano Grande	
12.	Taverna	Terrazzo	
13.	Joppolo	Colantoni	
14.	Pizzo	Marinella	
15.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1.	Pagani	Torretta	
2.	S. Lupo	Defenzola	
3.	Puglianello	Marrucano	
4.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
5.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
2.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
3.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
4.	Villa Latina	Camponi	

Marche	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
2.	Binetto	Pezze di Campo	
3.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
4.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
5.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Leonforte	Contrada Tumminella	
3.	Augusta	Campo sportivo	
4.	Paternò	Contrada Petulenti	
5.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Venezia	Area Miatello	
4.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 40 discariche ancora non conformi

LA PRESENTE COPIA SI COMPONE DI N. 14 PAGINE PER COPIA CONFORME
ROMA 17 GIU. 2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO